

Pubblicato il 10/10/2016

N. 10120/2016 REG.PROV.COLL.

N. 12658/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12658 del 2015, proposto da:

Federico Maria M., M. Gianluca, P. Flavia, C. Elena, Di L. Valeria, C. Renzo, R. Sabrina, B. Giulia, G. Ilaria, L. Ilaria, J. Valentina, G. Chiara, S. Chiara, Z. K. Francesco, C. Erika, B. Cristina, F. Filippo, O. Elisabetta, M. Marta, A. Susanna, G. Giacomo, C. Anna, rappresentati e difesi dall'avvocato Dino Dei r. C.F. -----, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. B., ---;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Policlinico Umberto I, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma- "Tor Vergata", Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico - Cineca non costituito in giudizio; Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marika S. C.F. -----, Roberto T. C.F. -----, Sabrina V. C.F. -----, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del LR p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paola B. C.F. -----, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale del P. , ---;

per l'annullamento

- parziale del provvedimento, pubblicato il 7 ottobre 2015 nell'area del sito riservata agli studenti, di approvazione della graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2015/2016 nella parte in cui i ricorrenti non sono stati inseriti nella suddetta graduatoria con la motivazione "il tuo nominativo non è presente in quanto la tua prova risulta annullata" (doc. 24 fascicolo ricorrenti ante causam);

- del provvedimento, pubblicato il 2 ottobre 2015 nell'area del sito riservata agli studenti, di mancata valutazione della prova di ammissione sostenuta dai ricorrenti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2015/2016 espresso con la motivazione "prova annullata per assenza della sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica ai sensi dell'Allegato 1, punto 9, lettera j), ultimo periodo, del DM n. 463 del 2015";

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e ulteriormente consequenziali a quelli impugnati

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria nazionale di merito nominativa, pubblicata il 7 ottobre 2015 nell'area del sito riservata agli studenti, relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2015/2016, ed al conseguente diritto dei ricorrenti alla immatricolazione presso la sede universitaria spettante a seguito del loro inserimento nella predetta graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Perugia e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Policlinico Umberto I e di Università degli Studi di Trieste e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Genova e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi di Roma- "Tor Vergata" e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Azienda Policlinico Umberto I di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di esclusione dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2015/2016.

Tale esclusione veniva motivata in virtù della circostanza che, malgrado la valutazione positiva della prova da parte del Cineca a seguito dello svolgimento del test preliminare (con riconoscimento di un punteggio largamente superiore rispetto ai 30.5 del candidato collocato alla posizione n. 9530), la Commissione successivamente rilevava che la scheda anagrafica, seppure riportante i dati identificativi del candidato (cognome, il luogo e la data di nascita), risultava priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite.

Il MIUR, l'Università degli Studi Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi Bari, l'Università degli studi di Modena, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università' degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Siena e l'Università degli Studi di Padova si sono costituite con mero atto formale, mentre l'Azienda policlinico Umberto I di Roma si è costituita con articolata memoria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con decreto presidenziale della III^a Sezione Bis del T.A.R., n. 4332/2015 depositato il 15 ottobre 2015 e confermato con ordinanza cautelare n.5739/2015 del 18 dicembre 2015 parte ricorrente è stata ammessa con riserva nella graduatoria del 7 ottobre e quindi immatricolata negli Atenei specificatamente indicati in ricorso, sostenendo esami e conseguendo i crediti necessari all'iscrizione al secondo anno di corso.

Con memoria conclusiva ha pertanto chiesto che, in via subordinata, il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, determinata dal consolidamento della sua posizione, in applicazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115/2005.

Nell'odierna udienza pubblica, vista la memoria conclusiva di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio ritiene che possa prescindersi dal disporre l'integrazione del contraddittorio non essendo identificabili nella fattispecie in questione "controinteressati" se non in via di fatto, come già argomentato in precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. Tar Lazio, sez.III bis., ord.caut. n. 242/2015).

Sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, va disposta l'estromissione dal giudizio dell'Azienda Policlinico Umberto I, estranea rispetto ai provvedimenti impugnati.

Nel merito, il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione.

E' vero infatti che il D.M. n.463/2015 prevede al punto 9, lett. j) dell'All.1 che "il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una

coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della Commissione, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte"; tuttavia la successiva lettera k) sancisce espressamente che "le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'aula, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal caso, il CINECA non determina il relativo punteggio".

La *lex specialis*, come è evidente, distingue nettamente le conseguenze della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica rispetto alla sottoscrizione del modulo risposte. Tale differenziazione, ad avviso del Collegio, trova una comprensibile ratio nel fatto che - come ben evidenziato da parte ricorrente - mentre la circostanza che il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione integra un presupposto tale da compromettere l'anonimato del compito, giustificando quindi l'esclusione dal concorso del candidato, altrettanto non può dirsi per la mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.

Ed invero, il D.M. n.463/2015 attribuisce alla scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta, l'esclusiva funzione di consentire alla Commissione l'identificazione del candidato, e ciò è dimostrato dal fatto che *"Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione darà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico"* (v.punto 9 dell'All.1).

In particolare, come si desume chiaramente dalla lett.j), punto 9 dell'All.1 del D.M. n.463/2015, la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l'attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull'avvenuta verifica della corrispondenza dei delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti

sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell'abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.

Ne deriva, quindi, che - anche a voler prescindere dalla mancanza di una espressa clausola di esclusione nei bandi che costituiscono la *lex specialis* del procedimento - alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento alle quali soltanto il D.M n.463/2015 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.

Ed invero, se in linea del tutto teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta potrebbe essere "sostituita" ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).

Nel caso in esame, pertanto - in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi del candidato né sulla perfetta coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica- all'assolvimento dell'adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.

Del resto, seppure in sede cautelare, anche il Consiglio di Stato con recenti provvedimenti ha ritenuto che "la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l'esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l'effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)" (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016).

In conclusione, non essendo la clausola di esclusione di cui trattasi espressamente prevista dalla *lex specialis* e trattandosi, comunque, di irregolarità formale il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), estromessa dal giudizio l'Azienda Policlinico Umberto I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe.

Condanna l'amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO